COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8732224 www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA N. 42 del 14 APR. 2009

OGGETTO: Attività di volantinaggio a scopi commerciali. Tutela della qualità urbana e del decoro urbano.

IL SINDACO

Premesso che tra le forme di pubblicità, una delle più diffuse è quella del volantinaggio, che ha lo scopo di far giungere all'utente finale un messaggio che può avere finalità commerciali o divulgative;

rilevato che spesso tale tipo di attività viene svolta generando di fatto situazioni di degrado che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici alterando il decoro urbano, a seguito dell'abbandono indiscriminato di volantini depositati sul parabrezza dei veicoli in sosta, in prossimità o all'interno di edifici pubblici oppure direttamente sulla pubblica via;

considerato che tali comportamenti hanno causato un senso di disagio diffuso nella popolazione aumentando la sensazione di scadimento della qualità della vita urbana e conseguente senso di insicurezza;

ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla rassicurazione della collettività intervenendo con un provvedimento atto a fronteggiare le situazioni in premessa descritte;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 (testo unico degli Enti Locali), così come modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 5 agosto 2008, con il quale vengono definiti gli ambiti di incolumità pubblica e sicurezza urbana nonché gli interventi del Sindaco;

ritenuto che ricorrono, pertanto, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire e di eliminare tali comportamenti che causano scadimento della qualità e del decoro urbano;

ritenuto di dovere dare la massima pubblicità alla predetta ordinanza prima della sua entrata in vigore;

Visto che la Società S. Giorgio ha variato la denominazione in Tributi Italia;

Visti gli articoli 6 e 10 della L. n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale;
2. Altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. La distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario **potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali** o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, considerato che la stessa non necessita di alcuna autorizzazione;
4. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare preventivamente, almeno tre giorni prima, alla società gestionale Tributi Italia (ex S. Giorgio), la data di inizio di dette operazioni;

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8732224 www.comune.misilmeri.pa.it

5. Qualora i volantini pubblicitari di cui sopra vengono rinvenuti sul suolo pubblico, sul parabrezza dei veicoli in sosta, all'interno di pubblici edifici o sui pali dell'illuminazione pubblica, l'autore materiale della violazione, se individuato, e l'obbligato in solido individuato nel committente l'attività di volantinaggio il cui prodotto o attività viene reclamizzato, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e nella fattispecie da € 25,00 a € 500,00 così come sanzionato dal D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 all'art. 7 bis comma 1 e 1 bis, introdotti dall'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dall'art. 1-quater comma 5 della legge 116 del 20 maggio 2003;
6. all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto;
7. Sono fatte salve le eventuali applicazioni di sanzioni previste dalle normative vigenti o la configurazione di diverse fattispecie di reato;
8. la presente ordinanza preventivamente comunicata al Prefetto è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune **www.comune.misilmeri.pa.it** e decorrerà dal 4 maggio 2009;

DEMANDA

1. Al Funzionario Area X Corpo di Polizia Municipale:
   - Per l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione del provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale;
2. Al Funzionario Area VI:
   - per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione e per la gestione degli eventuali ricorsi presentati a seguito di contestazione.

Al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

REVOCA

L'ordinanza n. 39 del 8 aprile 2009.

IL SINDACO
Salvatore Badami